

**STUDIO LEGALE FABIO FALCONE**  
**VIA MONTEPELLEGRINO N. 135, 90142 PALERMO**  
**TEL/FAX 091-6124255 – CELL. 347.8925218**  
[falconefabio@tiscali.it](mailto:falconefabio@tiscali.it) – [avvocatofabiofalcone@pec.it](mailto:avvocatofabiofalcone@pec.it)

*Avv. Fabio Falcone*  
*Dott. Giuseppe Caltanissetta*  
*Dott. Pietro Salvatore Rappa*

**TRIBUNALE DI PALERMO**  
**UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

Il sottoscritto Avv. Fabio Falcone, difensore di fiducia di **CIAMPOLILLO GIUSEPPE**, nato a Candela (FG) il 22.06.1946 e residente in Isola delle Femmine (PA), via Sciascia n. 13, dichiara di proporre

**OPPOSIZIONE**

avverso la richiesta di archiviazione, avanzata in data 09.02.2012 dal Pubblico Ministero - dott.ssa Laura Vaccaro - nel **proc. pen. 9443/11 R.G.N.R.**, notificata alla persona offesa il 02.04.2012, per i seguenti

**MOTIVI**

La richiesta oggi opposta si fonda esclusivamente sul rilievo per cui *“le dichiarazioni rese alle forze dell’ordine dai soggetti coinvolti nella vicenda ... appaiono condizionate ... dall’evidente astio tra le parti”*, nonché *“dalla pungente polemica in corso ... conseguenza di una competizione politica in atto”*.

Invero, le superiori affermazioni - alla luce delle obiettive risultanze investigative - paiono del tutto inaccettabili.

Le indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Isola delle Femmine hanno, infatti, consentito di ricostruire compiutamente l’occorso: il 02.04.2011, transitando lungo la via Garibaldi del citato Comune, in compagnia dei Sigg.ri **Bologna e Rappa**, il Sig. Ciampolillo notava lo svolgimento di talune operazioni di raccolta dei rifiuti, abbandonati da giorni sulla pubblica via.

L'odierna persona offesa, che cura un *blog* d'informazione a rilevanza locale, decideva allora di avvicinarsi ai luoghi, per immortalare l'intervento di bonifica, ma veniva immediatamente bloccato da **CUTINO MARCELLO**, presente sul posto in qualità di amministratore comunale: questi dapprima **rivolgeva al Ciampolillo un gesto inequivocabilmente volgare** (circostanza confermata dalle dichiarazioni rese dai predetti Bologna e Rappa, v. verbali di s.i.t. del 11.05.2011 e 09.05.2011); quindi **indirizzava allo stesso espressioni chiaramente ingiuriose, qualificandolo come "nano malefico"** (v. relazione di servizio dell'Agente di P.M. Massa Mirella del 02.04.2011); infine provvedeva ad **oscurare l'obiettivo della fotocamera** in uso alla persona offesa, **giungendo a strapparla con violenza al legittimo possessore** (dato indirettamente ammesso anche dall'indagato, v. querela del 09.04.2011) !!!

Alla scena assistevano anche **Mannino Angelo** e **Caruso Vincenzo** i quali, pur non essendo stati sentiti dagli inquirenti, potrebbero evidentemente fornire ulteriori dettagli sull'accaduto.

§

**Le prefate risultanze investigative consentono, in via del tutto pacifica, di sussumere le condotte poste in essere dal Cutino nelle fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 594 e 610 c.p.**

§

In particolare, con riferimento all'integrazione dei presupposti del reato di **INGIURIA**, perpetrato in danno del Sig. Ciampolillo, non può esser sottaciuto che l'espressione **"nano malefico"** – con cui l'indagato si rivolgeva alla persona offesa, in presenza di terze persone – rappresenti un **epiteto certamente lesivo dell'onore e del decoro, di cui ciascun essere umano è degno**.

Sul punto, non merita osservazione alcuna il rilievo espresso dal Cutino in sede di querela, in ordine al fatto che il richiamato **insulto** costituisca il *"soprannome con cui la p.o. è conosciuta in paese"* ovvero lo pseudonimo, con cui il Sig. Ciampolillo avrebbe firmato degli articoli su un giornale locale: **il dato, oltre a non aver trovato riscontro nell'attività d'indagine, è privo di pregio giuridico, non potendosi dubitare della portata offensiva dell'appellativo con cui l'indagato apostrofava la persona offesa**.

Inoltre, tanto erronea quanto ultronea risulta l'*opinione* dei Carabinieri della locale Stazione, per cui l'accaduto dovrebbe ricondursi a *"discordanze dovute ad una appartenenza a diverse ideologie politiche ... a motivi legati ad una sana competizione"*

politica, in cui **gli emissari della minoranza, nella circostanza il Ciampolillo, coglievano l'occasione per attaccare la maggioranza**" (v. relazione CC del 17.01.2012).

Premesso che autorevole giurisprudenza di legittimità ha chiarito che **"il reato di ingiuria è punibile a titolo di dolo generico, inteso come volontà di usare espressioni offensive con la consapevolezza dell'attitudine offensiva delle parole usate. La configurabilità del delitto prescinde quindi dai motivi a delinquere e dall'animus nocendi vel iniuriandi, che è del tutto irrilevante perché estraneo alla struttura della fattispecie legale. In conseguenza, il dolo è configurabile, senza necessità di una particolare dimostrazione, qualora l'espressione usata sia autonomamente e manifestamente offensiva, tale, cioè, da offendere, con il suo significato univoco, la dignità della persona"** (ex plurimis, Cass. Pen., Sez. V, n. 3371/98), giova evidenziare che **il Sig. Ciampolillo non appartiene (né apparteneva) ad alcun gruppo politico**, non riveste alcun ruolo istituzionale e, soprattutto, lungi dall'operare in qualità di **emissario** di partito, **nella vicenda de qua esercitava semplicemente il proprio diritto d'informazione.**

Peraltro, a ben vedere, **la ripresa fotografica** che l'odierna persona offesa cercava di realizzare - essendo relativa ad un intervento di rimozione di una discarica a cielo aperto, coordinato e diretto dal locale assessore all'ambiente (il Cutino appunto) - **avrebbe potuto garantire alla maggioranza di governo soltanto dei benefici (!!!) in termini di ritorno d'immagine**, con ciò privando di contenuto la predetta osservazione investigativa.

#### §

Per quel che attiene, invece, al configurarsi – nel caso di specie – dell'ulteriore ipotesi delittuosa di **VIOLENZA PRIVATA**, va sottolineato come la tesi superiormente esposta non trova smentita alcuna nel contenuto della **querela sporta dal Cutino** nei confronti del Ciampolillo: essa **contiene, infatti, una versione dell'occorso clamorosamente fantasiosa, che non trova riscontro** né nelle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti, né soprattutto **nella relazione di servizio sottoscritta dall'agente della Polizia Municipale, intervenuto sul posto.**

Stando alla ricostruzione della vicenda, elaborata dall'indagato, egli avrebbe invitato l'odierna persona offesa ad allontanarsi dalla discarica, perché **"le riprese creavano notevole disagio allo svolgimento dei lavori"**, quindi avrebbe avvicinato il Ciampolillo **"perché INIZIAVA A FOTOGRAFARMI IN MODO MINACCIOSO"** e **"nell'intento**

***di coprire l'obiettivo per impedire la ripresa fotografica, ISTINTIVAMENTE MI RITROVAVO CON LA MACCHINA TRA LE MANI".***

Orbene, premesso che l'attività intrapresa dalla persona offesa rientra senza dubbio alcuno nel **libero esercizio del diritto di cronaca**, non v'è chi non veda come risulti quantomeno *curioso* immaginare che un soggetto possa fotografare una zona interessata da un intervento di operatori ecologici ***in modo minaccioso: ad arrecare turbamento all'amministratore locale poteva essere, semmai, la documentazione di un'operazione illecita, posta in essere in assenza delle prescritte autorizzazioni, non certo un pezzo giornalistico su una bonifica di uno spazio pubblico !!!***

Tuttavia, ove dovesse essere accertata una simile circostanza, è evidente che troverebbe una spiegazione ben diversa l'atteggiamento di *iniziale ostilità e successiva violenza*, posto in essere dall'assessore comunale.

Inoltre, logicamente *inaccettabile* è l'affermazione del Cutino, per cui egli si sarebbe *istintivamente* ritrovato tra le mani la fotocamera del Sig. Ciampolillo: invero, l'Agente di P.M. Massa Mirella, nel corpo della richiamata relazione di servizio, descriveva in modo del tutto troncante la vicenda, sottolineando che *"l'assessore Cutino Marcello, si dirigeva verso il Sig. Ciampolillo ponendovisi davanti e gli sottraeva la macchina fotografica"*.

Atteso che, per consolidato orientamento ermeneutico, recentemente confermato dal Supremo Collegio, ***"integra l'elemento della violenza, nella fattispecie criminosa di violenza privata, anche l'energia fisica esercitata su una cosa"*** (Cass. Pen., Sez. V, 9 marzo 2010 – 7 giugno 2010, n. 21559) e considerato che a nulla rileva, nella vicenda in rassegna, la pronta restituzione del bene da parte del Cutino - ***"Il delitto ex art. 610 c.p. si consuma nel momento in cui l'altrui volontà sia rimasta di fatto costretta a fare, tollerare od omettere qualche cosa, senza bisogno che l'azione o l'omissione abbia avuto un effetto continuativo. Trattasi di reato istantaneo, né influisce che gli effetti siano stati, o meno, permanenti"*** (ex plurimis, Cass. 17 dicembre 2003, n. 3403) – emerge in modo assolutamente nitido la penale rimproverabilità della condotta dell'odierno indagato.

#### §

In ultimo, se dubbi dovessero residuare in ordine ai contributi testimoniali offerti dai soggetti a vario titolo coinvolti nella vicenda, l'obiettiva valutazione dei contenuti della dichiarazione redatta e sottoscritta da Massa Mirella (**Agente di P.M.**) e gli **ulteriori**

**dati investigativi**, ricavabili dall'assunzione a sommarie informazioni dei predetti Caruso e Mannino, contribuirebbero a sciogliere ogni riserva.

Per quanto sopra esposto, si chiede che

**L'ILL.MO SIG. G.I.P.**

disattesa la marginata richiesta di archiviazione, voglia indicare al Pubblico Ministero precedente i seguenti temi di indagine:

- 1) verifica della **legittimità delle operazioni di raccolta dei RR.SS.UU.** - eseguite in territorio di Isola delle Femmine, all'angolo tra la via Garibaldi e la via Mattarella, il 02.04.2011 – **coordinate da Cutino Marcello**, attraverso il reperimento dell'*ordinanza sindacale*, attributiva dell'incarico *de quo* a ditta specializzata, e di *documentazione attestante il conferimento in discarica autorizzata* dei rifiuti prelevati dal sito suindicato;
- 2) assunzione a sommarie informazioni dei Sigg.ri **Caruso Vincenzo e Mannino Angelo**, al fine di vagliare la credibilità della ricostruzione dei fatti, realizzata dalla persona offesa.

In subordine, in considerazione delle richiamate evidenze investigative, invitare il P.M. a formulare l'imputazione coatta nei confronti del predetto Cutino, per i reati di cui agli artt. 594, 610 c.p.

Palermo li 11.04.2012

**Avv. Fabio Falcone**